



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 29/39 DEL 7.08.2024

---

**Oggetto:** Finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative e finanziamenti in favore degli enti locali per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio. L. R. 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, come modificata dall'art. 1 della L.R. 3 luglio 2024, n. 7. Revoca Delib.G.R. n. 23/55 del 3.7.2024 e approvazione nuovi criteri di riparto.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica informa che la legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022), al comma 3 dell'articolo 2, rubricato "Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali", nella versione originaria, prevede che "A decorrere dall'anno 2022 è istituito a favore degli enti locali un fondo con una dotazione di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 destinato alle seguenti finalità:

- a) finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;
- b) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio".

L'Assessore comunica che, a seguito dell'approvazione della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 19 (Bilancio di previsione 2024-2026), è stato previsto un fondo di dotazione, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, di euro 25.000.000, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Con riferimento allo specifico argomento, il riparto delle risorse tra gli Enti locali della Sardegna prevede l'intesa in sede di Conferenza permanente Regione-Enti locali, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), come modificata dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

Ciò premesso, l'Assessore fa presente che la deliberazione della Giunta regionale n. 23/55 del 3 luglio 2024, in sostituzione delle deliberazioni n. 14/40 del 29 aprile 2022 e n. 34/19 del 24 ottobre 2023, ha approvato i criteri di riparto delle risorse finanziarie.



L'Assessore riferisce che in data 4 luglio 2024 è entrata in vigore la legge regionale 3 luglio 2024, n. 7, la quale ha apportato delle modifiche significative al citato art. 2, comma 3, della legge regionale n. 3/2022, che attualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2022 è istituito a favore degli enti locali un fondo con una dotazione di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione 18 - programma 1 - titolo 1), destinato alle seguenti finalità:

a) finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui, quota capitale e interessi, già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;

b) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria compromessa tale da incorrere nel rischio di non essere più in grado di svolgere le proprie funzioni e di erogare servizi indispensabili ovvero non essere in grado di assolvere a debiti liquidi ed esigibili per oneri anche derivanti da sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali;

b bis) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio per gli enti locali che presentano una condizione finanziaria deficitaria strutturale o si trovano in una delle seguenti condizioni: disavanzo, di gestione o di amministrazione, squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui o che necessitano di un provvedimento di riequilibrio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche”.

Ciò premesso, l'Assessore fa presente che, in virtù delle nuove disposizioni normative, risulta necessario provvedere alla revoca della deliberazione n. 23/55 del 3 luglio 2024 ed alla definizione dei nuovi criteri di riparto in armonia con la norma così innovata.

Pertanto, al fine di definire il piano degli interventi ed erogare celermente le risorse stanziare dalla suddetta norma, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica propone di ripartire le risorse del fondo come di seguito:

- 1) euro 8.000.000, legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, lett. a) - linea d'intervento A);
- 2) euro 17.000.000, legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3 lett. b) e b bis) - linea d'intervento B) e B bis);



e di determinare i criteri di riparto per l'erogazione delle risorse stanziare limitatamente alla linea d'intervento di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2022 per un totale di euro 8.000.0000, rimandando ad una successiva deliberazione la definizione dei criteri di riparto per l'erogazione delle risorse stanziare dalla linea d'intervento di cui al comma 3, lett. b) e b bis), dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2022 per un totale di euro 17.000.0000.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica comunica che la Conferenza permanente Regione-Enti locali, in data 7 agosto 2024, ha provveduto a disporre la relativa intesa in ordine ai criteri di riparto delle predette risorse finanziarie previste per la linea d'intervento A) "Finanziamenti agli Enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui, quota capitale e interessi, già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali", riparto di euro 8.000.000, come segue:

1. all'Ente locale viene assegnato un contributo in misura proporzionale all'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti (quota capitale e interessi), derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali. Tale onere può comprendere anche le spese già sostenute dall'Ente locale nell'anno di riferimento;
2. il piano di riparto di spesa sarà predisposto sulla base delle certificazioni prodotte dagli stessi enti e sarà comprensivo della quota capitale del debito residuo e della quota d'interessi (rateo interessi) fino alla data di effettiva estinzione del mutuo, dando mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze di procedere all'anticipazione della quota di interesse dichiarata dall'Ente, salva successiva eventuale compensazione, da effettuarsi secondo le disposizioni normative in vigore, della quota eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, come certificato dall'Ente locale ad avvenuta estinzione;
3. ciascun Ente locale interessato al procedimento dovrà presentare apposita istanza, nelle modalità stabilite dalla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica sottolinea che l'intesa è stata assunta all'unanimità dalla Conferenza Regione-Enti locali nella medesima seduta, confermando, fino a



nuova disposizione, i criteri stabiliti nella presente deliberazione e rimandando a successiva deliberazione i criteri di riparto per la linea d'intervento B) e B bis) della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, lett. b) e b bis).

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica evidenzia, inoltre, che la Conferenza permanente Regione-Enti locali ha stabilito che, qualora residuassero fondi in una delle linee d'intervento A) e/o B) e/o B bis), questi potranno essere utilizzati per soddisfare le necessità degli Enti locali in una delle linee d'intervento che presenti un fabbisogno. Le risorse residuali saranno distribuite in ragione proporzionale alle specifiche modalità di ripartizione delle misure interessate.

Tutto ciò premesso, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica sottopone all'approvazione della Giunta regionale la proposta di cui trattasi.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

#### DELIBERA

- di revocare la deliberazione n. 23/55 del 3 luglio 2024;
- di approvare il riparto delle risorse del fondo di cui alla legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, come di seguito:
  - 1) euro 8.000.000, legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, lett. a) - linea d'intervento A);
  - 2) euro 17.000.000, legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, lett. b) e b bis) - linea d'intervento B) e B bis);  
e, ai fini di una rapida erogazione delle risorse stanziato, di determinare i criteri di riparto limitatamente alla linea d'intervento di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2022, per un totale di euro 8.000.0000, rimandando ad una successiva deliberazione la definizione dei criteri di riparto per l'erogazione delle risorse stanziato dalla linea d'intervento di cui al comma 3, lett. b) e b bis), dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2022 per un totale di euro 17.000.0000;
- di approvare, in sostituzione delle deliberazioni n. 14/40 del 29 aprile 2022 e n. 34/19 del 24



ottobre 2023, i criteri di riparto delle predette risorse finanziarie previste per la linea d'intervento A) "Finanziamenti agli Enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui, quota capitale e interessi, già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali", riparto di euro 8.000.000, come segue:

1. all'Ente locale viene assegnato un contributo in misura proporzionale all'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti (quota capitale e interessi), derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali. Tale onere può comprendere anche le spese già sostenute dall'Ente locale nell'anno di riferimento;
  2. il piano di riparto di spesa sarà predisposto sulla base delle certificazioni prodotte dagli stessi Enti e sarà comprensivo della quota capitale del debito residuo e della quota d'interessi (rateo interessi) fino alla data di effettiva estinzione del mutuo, dando mandato alla Direzione generale degli Enti locali e finanze di procedere all'anticipazione della quota di interesse dichiarata dall'Ente, salva successiva eventuale compensazione, da effettuarsi secondo le disposizioni normative in vigore, della quota eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, come certificato dall'Ente locale ad avvenuta estinzione;
  3. ciascun Ente locale interessato al procedimento dovrà presentare apposita istanza, nelle modalità stabilite dalla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze;
- di confermare, fino a nuova disposizione, i criteri stabiliti nella presente deliberazione e rimandare, a successiva deliberazione, i criteri di riparto per la linea d'intervento B) e B bis) della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 3, lett. b) e b bis);
  - di stabilire che, qualora residuassero fondi in una delle linee d'intervento A) e/o B) e/o B bis), questi potranno essere utilizzati per soddisfare le necessità degli Enti locali in una delle linee d'intervento che presenti un fabbisogno. Le risorse residuali saranno distribuite in ragione proporzionale alle specifiche modalità di ripartizione delle misure interessate;
  - di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, per il tramite del Servizio enti locali, di predisporre ogni atto utile all'avvio del procedimento conseguente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 29/39  
DEL 7.08.2024

**Il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**La Presidente**

Alessandra Todde